

TESTO MOZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO E RINGRAZIAMENTO CONSIGLIERI 5 STELLE

Coordinamento Comunale Pescara

Gruppo Consiliare Sel Comune di Pescara

Si trasmette qui di seguito e in allegato la il testo della mozione che chiede l'attivazione a Pescara del registro dei DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario).

In merito all'approvazione della mozione, Sel Pescara ringrazia i consiglieri del gruppo comunale 5 stelle, i quali hanno votato l'approvazione della mozione.

1

Gruppo consiliare SEL

Comune di Pescara

Pescara, 07 gennaio 2015

Al presidente del Consiglio Comunale

All'Ufficio degli Organi Deliberanti

Al Signor Sindaco

S E D E

MOZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO.

Premesso che:

! l'articolo 32, comma 2, della Costituzione stabilisce che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicchè neanche il Parlamento all'unanimità potrebbe imporre a qualcuno qualcosa che violi il rispetto della sua persona. Cit. art. 32 della Costituzione: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

! l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;

! l'articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che i trattamenti sanitari qualora obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione;

! nel caso del diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango a causa del loro carattere essenziale di inerenza alla persona che essi rivestono, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione e a qualificarli come veri e propri diritti di

libertà. Ne discende che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desidera, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;

! ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute di parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;

2

Gruppo consiliare SEL

Comune di Pescara

! la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all'autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, comma 2, della Costituzione;

! la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili; i pazienti che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto ai pazienti in grado di esprimere il proprio consenso pertanto, qualora sia possibile ricostruire la loro volontà espressa quando ancora erano in grado di farlo, questa deve essere rispettata al fine di evitare nei loro confronti la pratica di determinate cure mediche che essi rifiutano;

! il TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009, ha confermato che l'imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell'ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana che, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione italiana e dell'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;

Considerato che:

! esiste nell'ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come

quello della autodeterminazione, non c'è bisogno di riaffermarlo con una legge;

! il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell'interessato, mentre

devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;

! la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell'identità del dichiarante;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale

! impegna la Giunta comunale e il Sindaco di disporre la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (comunemente "testamento biologico"): espressioni che indicano la manifestazione di volontà in un documento scritto con le quali ogni individuo, in condizioni di lucidità mentale decide quali trattamenti sanitari intenda o non intenda accettare (le cure palliative, la

3

Gruppo consiliare SEL

Comune di Pescara

rianimazione, l'alimentazione e la respirazione artificiale, l'idratazione) nel momento in cui tali trattamenti siano necessari e il soggetto non sia più capace di intendere e di volere ovvero non sia più autonomo.

Tali dichiarazioni vanno rese nel rispetto dei seguenti criteri:

1. i funzionari comunali competenti possono autenticare la sottoscrizione di

dichiarazioni relative a un testamento di vita o biologico o a disposizioni anticipate di trattamento sottoscritte dal disponente che sia residente nel comune;

2. qualora la dichiarazione contenga l'indicazione di un incaricato, in qualità di

delegato, a manifestare ai medici curanti l'esistenza di tale testamento, l'incaricato appone la propria firma per conoscenza e accettazione, autenticata anch'essa dal funzionario comunale;

3. una copia di ciascuna dichiarazione ricevuta è conservata presso un ufficio

comunale. Le copie dovranno essere ordinate per numero progressivo su base annuale e sulla base della data di autenticazione delle sottoscrizioni, oppure in

base ad altri criteri che siano idonei ad assicurare l'ordinata raccolta,
conservazione e la facile reperibilità;

4. predisponga uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere

le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento;

5. adotti ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto

legislativo numero 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali e successive modificazioni;

6. disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto

disposto nella presente mozione:

I consiglieri

Daniela Santroni

Ivano Martelli

Gruppo SEL

Consiglio comunale

di PESCARA

4

Gruppo consiliare SEL

Comune di Pescara

Sinistra Ecologia Libertà - Coordinamento comunale di Pescara - Via Piave, 129 - Pescara